



**CITTA' DI AVELLINO**

Prot. n. 2019/86954

Avellino, 21/11/2019

Spett.le Autorità di Regolazione  
per Energia Reti e Ambiente  
MILANO  
[infrastrutture@arera.it](mailto:infrastrutture@arera.it)

ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani  
Via dei Prefetti, 46  
00186 Roma  
[info@anci.it](mailto:info@anci.it)

**OGGETTO:** Documento per la consultazione 410/2019/R/GAS. Osservazioni prodotte dal Comune di Avellino in nome proprio e quale Stazione Appaltante dell'ATEM ex D.M. n. 226/2011 per conto di tutti i Comuni appartenenti all'Ambito.

Nell'assemblea del giorno 16 novembre 2019 questo Ente ha ottenuto, con la maggioranza qualificata prevista dall'art. 2 del D.M. n. 226/2100 e ss.mm.ii., formale delega dai Comuni compresi nell'Ambito Avellino al fine di dare concreto avvio alle procedure propedeutiche alla gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale.

Nel corso dell'Assemblea è emerso il comune e fermo intento di tutti gli Enti dell'Ambito di proporre opportune osservazioni al Documento di consultazione, DCO n. 410/2019/R/gas, pubblicato da codesta Autorità allo scopo di far adottare da ARERA correttivi circa:

- a) alcune previsioni regolatorie che, per effetto di distorsioni normative contrastanti anche con le disposizioni di cui al d.lgs. n. 118/2011, causano evidenti danni ai Comuni in ordine alla valorizzazione dei cespiti dell'impianto del gas di loro proprietà;
- b) la regolazione delle reti isolate a GNL e la possibilità di consentire formalmente ai Comuni non metanizzati, nelle more di una concreta previsione degli interventi nella gara di Ambito, di poter affidare autonomamente la gestione del servizio di distribuzione del GNL.

Come ben consta a codesta Autorità di Regolazione i Comuni del Centro-Sud Italia, nella quasi totalità dei casi, hanno realizzato l'impianto della distribuzione del gas naturale del proprio territorio beneficiando dei contributi di cui alla legge 28/11/1980 n. 784 e ss.mm.ii.

Al riguardo sono due le casistiche ricorrenti nel quadro dei finanziamenti di cui alla citata legge n. 784/1980 e ss.mm.ii. e precisamente:

1. I Comuni che hanno realizzato l'impianto direttamente, senza il preventivo affidamento della concessione del gas ad un soggetto concessionario, hanno incassato il contributo dello Stato ed hanno finanziato con fondi del proprio Bilancio la residua spesa non coperta dal contributo pubblico.
2. I Comuni che, prima della costruzione dell'impianto e dell'accesso ai benefici della legge n. 784/1980 e ss.mm.ii., hanno affidato la concessione del servizio del gas ad un concessionario privato. In questo caso il contributo dello Stato, pur sempre concesso al Comune, è stato interamente devoluto al concessionario il quale si è accollato anche l'onere per la copertura della residua spesa occorsa per la realizzazione dell'impianto.

Al riguardo occorre precisare che:

- 1) per la casistica di cui al punto 1. i cespiti dell'impianto realizzati con fondi pubblici, Stato (L. n. 784/1980) e Comuni, sono di proprietà comunale e per gli stessi spetterebbe agli Enti locali il corrispettivo di cui all'art. 8, comma 3, del D.M. 12/11/2011 n. 226 e ss.mm.ii., sempreché tale parte di impianto concorra effettivamente all'ammontare del capitale investito netto di località riconosciuto dall'Autorità;
- 2) per la casistica di cui al punto 2. i cespiti dell'impianto realizzati con fondi pubblici dello Stato (L. n. 784/1980) sono pur sempre di proprietà comunale, mentre sono di proprietà del concessionario i cespiti la cui spesa è stata da questi sostenuta. Ovviamente, in tal caso, poiché per i cespiti di proprietà comunale tutta la spesa è stata interamente coperta del contributo dello Stato non sussisterebbe a favore degli Enti Locali il corrispettivo di cui all'art. 8, comma 3, del D.M. 12/11/2011 n. 226 e ss.mm.ii. poiché risulta un valore RAB=0.

Tanto premesso occorre ancora precisare che, in forza del d.lgs. 23/06/2011 n. 118 e ss.mm.ii., i Comuni hanno l'obbligo della tenuta della contabilità patrimoniale a scopo conoscitivo.

Tale contabilità è regolata dal contenuto del principio contabile 4/3 allegato al predetto Decreto Legislativo e, in particolare, per quanto attiene alle immobilizzazioni i criteri di valutazione sono indicati alle lettere da a) a d) del punto 9.3 del sopra citato principio contabile 4/3.

Inoltre, ai fini della predisposizione dell'Attivo dello Stato patrimoniale riguardante le immobilizzazioni, le citate norme, per quanto attiene ai contributi, dispongono poi che gli stessi (pubblici e/o privati) in conto capitale ricevuti per il finanziamento delle immobilizzazioni vanno inseriti nella voce "Ratei e riscontri passivi e contributi agli investimenti" di stato patrimoniale (solo

per la parte a copertura del residuo valore da ammortizzare del cespite), sicché ne consegue che detti contributi si debbano valutare seguendo una legge di degrado del tutto uguale a quella del cespite cui essi si riferiscono.

Ovviamente tale criterio deve essere osservato anche per i cespiti costituenti l'impianto di distribuzione del gas.

Alla luce di quanto sopra evidenziato, rilevato che la regolazione tariffaria di ARERA riguardante la distribuzione del gas naturale detta, per il degrado dei contributi pubblici, un meccanismo del tutto difforme da quanto stabilito dal citato d.lgs. n. 118/2011 si deve osservare che essa di fatto si pone in contrasto con una legge dello Stato, creando incertezza e distorsione nell'attività Finanziaria e Contabile degli Enti Locali.

Pertanto, visto il DCO 410/2019/R/GAS, questo Comune, in nome e per conto proprio ed anche in nome e per conto di tutti i Comuni dell'Ambito Avellino, sottopone a codesta Autorità la sopra detta osservazione, proponendo al riguardo l'accoglimento della seguente proposta:

**“I contributi erogati per la realizzazione dei cespiti di proprietà pubblica si degradano con la stessa regola di degrado dei cespiti cui essi si riferiscono”.**

L'utilizzazione di un tale criterio perseguirebbe l'obiettivo di uniformare la regolazione tariffaria con la normativa di finanza locale di cui al d.lgs. n. 118/2011 ed eviterebbe inoltre di far avere un riverbero negativo del contributo sul valore degli assets pubblici, atteso che con l'attuale regolazione si far rivivere il “contributo pubblico residuo” anche ben oltre la vita dello stesso cespite per il quale è stato erogato.

L'attuale regolazione, ovviamente, comporta altresì che il “contributo pubblico residuo”, riferibile a cespiti già ammortizzati, finisce con l'avere effetto anche su altri cespiti finanziati in epoca successiva con risorse degli Enti Locali, annullando il valore del capitale investito riferibile a questi ultimi.

Ove la presente osservazione fosse accolta si avrebbe la congrua valorizzazione della RAB degli assets pubblici.

**Si chiede, infine, di consentire autonomia negoziale ai Comuni non metanizzati, per i quali nelle more, o in mancanza, di una previsione degli interventi di metanizzazione in sede di gara di Ambito non sia stato neanche previsto di dotare i rispettivi territori del servizio pubblico di distribuzione del gas con impiego di GNL. In tali fattispecie, non rientrando il servizio di distribuzione del gas nel quadro normativo del Decreto n. 164/2000 e ss.mm.ii., si dovrebbe consentire ai Comuni interessati di poter far ricorso a gare singole per la realizzazione e gestione di impianti isolati, alimentati a GNL, con possibilità di prevedere durate delle concessioni congrue, tali da consentire ai concessionari di poter recuperare gli investimenti in un arco temporale superiore a 12 anni e comunque nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.**

In considerazione di quanto osservato si auspica che codesta Autorità possa accogliere i presenti suggerimenti adottando i provvedimenti consequenziali nella emananda regolazione.

Le presenti osservazioni sono condivise da tutti gli altri 117 Comuni dell'Ambito Avellino.

/

1

2